

1.21.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: territoriale aggiungere le seguenti: anche al fine di assicurare il benessere psico-fisico degli studenti.

[Rubinato Simonetta](#), [Fioroni Giuseppe](#), [Gigli Gian Luigi](#)

1.40.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi: 4. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. 5. In quanto articolazione del sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico.

[Rubinato Simonetta](#), [Fioroni Giuseppe](#), [Gigli Gian Luigi](#)

18.20.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18. (*School bonus*).

1. Nelle more della piena attuazione della legge n. 62 del 2000, anche al fine di accogliere i principi della Risoluzione del Parlamento europeo del 14.3.1984 e della successiva n. 1904 del 4.10.2012, a partire dal periodo d'imposta 2015, per le spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di scuole del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 per un importo inferiore al costo standard annuo fissato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ogni figlio iscritto agli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 2. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta risulti pari a zero, è attribuita, a partire dall'anno d'imposta 2015, una somma pari a euro 1.000 quale rimborso forfetario di parte delle rette versate a istituti scolastici paritari per ciascun figlio. A tal fine è previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2015, con una dotazione pari a 20 milioni di euro. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme.

[Rubinato Simonetta](#), [Gigli Gian Luigi](#)

18.21.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18. (*School bonus*).

1. Nelle more della piena attuazione della legge n. 62 del 2000, anche al fine di accogliere i principi della Risoluzione del Parlamento europeo del 14.3.1984 e della successiva n. 1904 del 4.10.2012, a partire dal periodo d'imposta 2015, per le spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di scuole del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 per un importo inferiore al costo standard annuo fissato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ogni figlio iscritto agli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 2. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta risulti pari a zero, è attribuita, a partire dall'anno d'imposta 2015, una somma pari a euro 1.000 quale rimborso forfetario di parte delle rette versate a istituti scolastici paritari per ciascun figlio. A tal fine è previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2015, con una dotazione pari a 20 milioni di euro. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme.

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, sostituire le parole a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede: con le seguenti a 3.020 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.056,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.096,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.020 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.032,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.075,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.115,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 500.000.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[Rubinato Simonetta](#), [Gigli Gian Luigi](#)

19.06.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis. *(Revoca e riassegnazione della quota capitaria in caso di trasferimento per disagio psico-fisico).*

1. Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 assegnate direttamente agli istituti scolastici con periodicità quadrimestrale, secondo i criteri e i parametri al decreto ministeriale 1o marzo 2007, n. 21 e di cui al decreto ministeriale n. 351 del 2014 e da questi erogate, sono ripartite in base al numero degli alunni. 2. Al termine del primo e del secondo quadrimestre le risorse assegnate per quota capitaria agli studenti che hanno richiesto, con nulla-osta, il trasferimento ad altro Istituto del sistema nazionale pubblico di istruzione per disagio psico-fisico sono revocate all'Istituto a cui l'alunno è iscritto e attribuite all'Istituto di destinazione. Al termine dell'anno scolastico, a seguito di verifica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che attesti il superamento del disagio psico-fisico e del contributo educativo formativo e motivazionale all'alunno, all'Istituto di destinazione sono assegnate risorse pari alla quota capitaria medesima anche per l'anno scolastico successivo.

[Rubinato Simonetta](#), [Gigli Gian Luigi](#)

23.10.

Al comma 2, lettera a), all'alinea, dopo la parola: istruzione inserire le seguenti:, costituito dalle scuole statali, paritarie private o degli enti locali, a partire da quelle dell'infanzia.

[Rubinato Simonetta](#), [Fioroni Giuseppe](#), [Sanga Giovanni](#), [Gigli Gian Luigi](#)

23.11.

Al comma 2, lettera c), numero 3), aggiungere, infine, le seguenti parole: inclusa la scuola dell'infanzia statale o paritaria.

[Rubinato Simonetta](#), [Fioroni Giuseppe](#), [Sanga Giovanni](#), [Gigli Gian Luigi](#)

23.2.

(*ex 21. 1129)

Al comma 2, lettera e), numero 1), dopo le parole: servizi sociali *aggiungere le parole:* e dalle indicazioni dell'Autorità Garante per l'infanzia.

[Rubinato Simonetta](#), [Fioroni Giuseppe](#), [Sanga Giovanni](#), [Gigli Gian Luigi](#)

23.3.

Al comma 2, lettera e), numero 1.1), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo che lo Stato e le regioni garantiscano la copertura delle spese relative al servizio pubblico integrato della scuola dell'infanzia, affinché siano

rimossi gli ostacoli di ordine economico che impediscono alle famiglie l'effettiva iscrizione dei bambini, sul modello di erogazione e finanziamento delle prestazioni nell'ambito del sistema nazionale sanitario, con le modalità di accreditamento istituzionale dei soggetti erogatori aventi i requisiti previsti dalla legge, sulla base di apposite convenzioni stipulate dalla Regione, e prevedendo il finanziamento pubblico nei limiti del costo standard pro capite determinato tenuto conto di prefissati standard di qualità.

[Rubinato Simonetta](#), [Fioroni Giuseppe](#), [Sanga Giovanni](#), [Gigli Gian Luigi](#)

23.4.

Al comma 2, lettera e), numero 1.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di assicurare, a far data dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, a tutti i bambini il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia pubblica, statale o paritaria.

[Rubinato Simonetta](#), [Fioroni Giuseppe](#), [Sanga Giovanni](#), [Gigli Gian Luigi](#)

23.5.

Al comma 2, lettera e), numero 1.2) sopprimere la parola: universitaria;
Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedendo la qualificazione universitaria per quest'ultima.

[Rubinato Simonetta](#), [Fioroni Giuseppe](#), [Sanga Giovanni](#), [Gigli Gian Luigi](#)

23.6.

Al comma 2, lettera e), numero 1.2), aggiungere, in fine le seguenti parole: fatti salvi i percorsi di formazione e qualificazione già previsti dalle regioni per specifiche tipologie di servizi educativi e di cure domiciliari per la prima infanzia.

[Rubinato Simonetta](#), [Fioroni Giuseppe](#), [Sanga Giovanni](#), [Gigli Gian Luigi](#)

23.7.

Al comma 2, lettera e), numero 4), dopo le parole: costi di gestione *aggiungere le seguenti:* delle scuole paritarie.

[Rubinato Simonetta](#), [Fioroni Giuseppe](#), [Gigli Gian Luigi](#)

23.8.

Al comma 2, lettera e), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: del sistema nazionale dell'istruzione.

[Rubinato Simonetta](#), [Fioroni Giuseppe](#), [Sanga Giovanni](#), [Gigli Gian Luigi](#)

23.9.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 7) aggiungere il seguente: 7-bis) la previsione, nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di finanziamento del sistema integrato della scuola dell'infanzia, al fine di calmierare le rette per la frequenza della scuola a carico delle famiglie, nelle

Regioni dove le scuole dell'infanzia paritarie assicurano l'offerta formativa del servizio in misura superiore al 50 per cento della popolazione scolastica dai 3 ai 6 anni, siano esclusi dal Patto di Stabilità i contributi erogati dagli enti locali a favore delle scuole.

[Rubinato Simonetta](#), [Fioroni Giuseppe](#), [Sanga Giovanni](#)

24.10.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga all'articolo 8, comma 7, i docenti che lavorano presso le scuole paritarie oggetto di proposte di assunzione nella scuola statale possono chiedere, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 8, di posticipare, per un massimo di due anni scolastici, la presa di servizio al fine di poter completare il ciclo di istituzione. Tale richiesta non è soggetta ad autorizzazione del Dirigente scolastico statale.

[Rubinato Simonetta](#), [Gigli Gian Luigi](#)

24.11.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge e in deroga all'articolo 8 comma 7, i docenti oggetto di proposta di assunzione possono richiedere con le modalità di cui all'articolo 8, comma 8, di posticipare per un massimo di due anni scolastici la presa di servizio. Tale richiesta non è soggetta ad autorizzazione del dirigente scolastico.

[Rubinato Simonetta](#), [Gigli Gian Luigi](#)